

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 20 luglio 1976**

relativa alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere che modifica la convenzione tra la Comunità economica europea e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina (UNRWA), firmata il 18 dicembre 1972

(76/624/CEE)**IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113, 114 e 228,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la Comunità economica europea ha firmato il 18 dicembre 1972 una convenzione⁽¹⁾ per l'assistenza ai profughi dei paesi del Medio Oriente, per un periodo di tre anni;

considerando che, data la situazione del mercato, la Comunità non è stata in grado di fornire all'UNRWA l'intero quantitativo di 6 000 tonnellate di zucchero di cui all'articolo II, paragrafo 1, della convenzione; che l'UNRWA è stata costretta ad acquistare 2 000 tonnellate di zucchero su risorse proprie; che per adempiere gli obblighi di cui alla convenzione la Comunità dovrebbe rimborsare l'UNRWA sulla base del prezzo comunitario maggiorato delle spese di trasporto;

considerando che la convenzione dovrebbe essere modificata a tale effetto,

DECIDE:*Articolo 1*

È concluso, a nome della Comunità economica europea, l'accordo, sotto forma di scambio di lettere,

che modifica la convenzione tra la Comunità economica europea e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina (UNRWA), firmata il 18 dicembre 1972.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo ed a conferire loro i poteri necessari per vincolare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1976.

*Per il Consiglio**Il Presidente***M. van der STOEL**

⁽¹⁾ GU n. L 304 del 31. 12. 1972, pag. 24.